

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/06/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29639-ipotesi-di-riforma-della-magistratura-onoraria>

Autore: Amoroso Renato

Ipotesi di riforma della magistratura onoraria

Ipotesi di riforma della magistratura onoraria

Introduzione alla tavola rotonda del 26.05.2010
Milano, Aula Magna della Corte di appello

Avv.Renato Amoroso
coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace di Monza

Considerazioni preliminari

Nell'esame che seguirà proporò di affrontare il tema dal punto di osservazione dello Stato tentando di prendere le distanze, per una volta, dagli interessi di categoria. Lo Stato non è un'entità astratta e persecutoria, lontana ed irraggiungibile; lo Stato siamo noi e quindi a noi stessi è rimesso il compito di predisporre quanto necessario a soddisfare i bisogni dei cittadini.

Nell'esaminare i vari punti rilevanti, proverò a guardare ogni aspetto dal punto di vista del soggetto che deve provvedere ad un servizio fondamentale della collettività.

Per meglio evidenziare quanto vado ad esporre, vi propongo una brevissima esperienza di osservazione della stessa cosa da almeno tre punti di osservazione diversi: si tratta di osservare la Pietà Rondanini di Michelangelo. La scultura è immobile e uguale dal 1564, ma noi possiamo assumere nei suoi confronti diversi punti di osservazione, muovendoci da una posizione fissa e osservandola di fronte, dal lato sinistro e da quello destro.

Effettuata l'esperienza, e verificato che semplicemente muovendosi dalla immobilità possiamo scoprire lati non visibili e trarne suggerimenti utili, guardiamo a quanto finora accaduto.

La magistratura onoraria è sempre esistita nell'ordinamento italiano; inizialmente con le figure principali del Giudice Conciliatore e del Vice Pretore Onorario, ma anche con i Giudici tributari, i consulenti del Tribunale per i minorenni, i Giudici popolari. E' appena il caso di ricordare che il Conciliatore era un incarico del tutto gratuito ma che ad esso si fece ricorso in ragguardevole misura allorchè fu notevolmente aumentata la competenza civile, da L.50.000 a L.1.000.000, oltre alla competenza parziale in materia di sfratto per necessità del locatore, da celebrare con il rito speciale.

Talvolta ripercorrere brevemente la storia trascorsa ci fornisce utili elementi di riflessione.

Al lavoro svolto dalla magistratura onoraria nel corso degli anni, dal dopoguerra fino ai tempi nostri, ha dato un contributo consistente e qualificato l'avvocatura e segnatamente l'avvocatura milanese; di ciò va riconosciuto merito anche all'Ordine degli avvocati di questa città.

Sono molteplici la ragioni di ciò; mi piace sottolinearne una in particolare, che presenta aspetti di attualità di un certo interesse. La M.O. realizza in concreto la vicinanza della giustizia al territorio, al vissuto reale di un complesso di persone che si trovano a vivere in una medesima dimensione di luogo e di tempo.

Si parla tanto di “federalismo”, spesso senza chiedersi quale contenuto dare all’espressione; sul tema che ci occupa rileviamo l’indizio chiaro, quantomeno sul piano strettamente organizzativo, di una esigenza primaria di distribuzione capillare sul territorio di un servizio collettivo che soddisfa indistintamente gli interessi di tutti.

Dunque, quale prima riflessione sistematica dobbiamo prendere atto che dal territorio deve provenire la prima risposta organizzativa alla richiesta di giustizia.

Permettetemi di aprire una piccola parentesi di cultura istituzionale generale.

Con la riforma costituzionale del 2001 è stato introdotto il principio della “sussidiarietà”, in forza del quale lo Stato può intervenire soltanto quando gli atti degli enti territoriali non siano sufficienti a garantire il soddisfacimento degli interessi collettivi.

Ovviamente nella materia che ci occupa possiamo richiamarci ai principi della sussidiarietà, della adeguatezza e della differenziazione soltanto affrontando gli aspetti meramente organizzativi.

Nell’ambito dei rapporti fra Stato ed enti territoriali, il principio di sussidiarietà stabilisce che le attività amministrative dovrebbero essere svolte dall’entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (i comuni), e che può essere delegata ai livelli amministrativi territoriali superiori (Regioni, Province, Aree metropolitane, Comunità montane ed isolate) solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente.

Il principio di sussidiarietà, accompagnato dalla adeguatezza e differenziazione degli interventi, può quindi essere visto sotto un duplice aspetto:

- *in senso verticale*: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio; ciò vuol dire valorizzare il contributo di Regioni, Province e Comuni.
- *in senso orizzontale*: il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime. Ciò corrisponde al contributo fattivo e costante delle categorie professionali.

Attraverso il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 l’Italia ha recepito il principio richiamato nel *preambolo* del Trattato:

“[...] DECISI a portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà.”

L'Articolo 5 del Trattato CE richiama la sussidiarietà come principio regolatore dei rapporti tra Unione e stati membri:

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.

Tale principio è stato poi ulteriormente confermato dalla Costituzione europea.

Un progetto di lavoro

La serietà di qualunque progetto di lavoro ci viene proposta dal mondo produttivo che, come tutti sanno, persegue il profitto, quindi un risultato di utilità concreta.

Il primo passo di qualunque progetto è l'individuazione del bisogno da soddisfare e per fare ciò occorre partire dallo status quo.

Siamo appena reduci dall'inaugurazione dell'anno giudiziario; se prendiamo nota dei dati riferiti nelle varie relazioni dei Presidenti delle Corti di appello dobbiamo rilevare che dagli uffici della M.O. in genere provengono soltanto note positive.

Qualunque ipotesi di intervento efficace deve prendere le mosse dalla situazione concretamente esistente; lo stato di fatto dice che il GdP tratta il 50% dei giudizi civili, il 70% dei sinistri stradali, il 100% delle OSA, oltre alla materia penale, di cui si dirà. A ciò si aggiunga la funzione precipua della conciliazione.

I GoT e VPO non sono da meno; non è possibile immaginare di celebrare i processi penali senza avvalersi delle funzioni dei VPO in udienza dibattimentale.

E' fin troppo semplice affermare doverosamente che l'ordinamento giudiziario si fonda in particolare misura sulla M.O. Pur nella diversità delle ragioni e delle collocazioni, nessuna delle figure di M.O. può più mancare.

In primo luogo si impone, quindi, una constatazione oggettiva:

l'Ordinamento giudiziario italiano non può più fare a meno della M.O., pena l'impossibilità immediata di dare risposta alla domanda di giustizia.

Pertanto la finalità del progetto di riforma della M.O. deve consistere nel

**rafforzare la funzione della M.O. sul territorio,
anche utilizzando elementi di decentramento concreto sul piano
organizzativo.**

Quali modalità di realizzazione?

In primo luogo alcuni chiarimenti di fondo.

Il primo momento storico in cui lo Stato gioca la sua credibilità verso la popolazione è proprio quella “giustizia avvicinabile” interpretata dal GdP. Quest’ultimo è stato definito “Giudice di prossimità”: in effetti il cittadino si trova raramente direttamente a confronto diretto, quasi fisico, con la persona che lo dovrà giudicare. Quando ciò si realizza le attese dell’utente sono molte e lo Stato mette in gioco la sua credibilità quale fornitore dell’unico servizio pubblico non privatizzabile, la giustizia.

Vale la pena di occuparsene seriamente ed in concreto.

La più vasta attesa di giustizia avvicinabile non risiede nei grandi casi di cronaca, negli omicidi, nelle ipotesi di corruzione, negli appalti deviati, nella criminalità organizzata internazionale, nei grandi movimenti finanziari miliardari, bensì nel vissuto quotidiano delle singole persone.

Quel complesso di piccoli casi, che piccoli non sono, perché prendono una parte sentita della vita personale di uomini e donne, cittadini e stranieri. La vita quotidiana non è mai banale o bagattellare per chi la vive in prima persona.

Uno Stato che, ad esempio, banalizza la lite ingiuriosa e violenta fra automobilisti tradisce la fiducia che chiede, favorisce il più prepotente, colpevolizza il querelante per aver dato fastidio al sistema con la sua piccola lite.

Tanto varrebbe eliminare i delitti di ingiuria, percosse, lesioni, minaccia e diffamazione.

La cosiddetta giustizia minore non esiste

Il Giudice deve essere vissuto

- a) quale funzione che può essere avvicinata e
- b) dalla quale ricevere la disponibilità all’ascolto.

“Ascoltare” già di per sé produce la soddisfazione di una domanda; ma ciò si realizza, al momento attuale, in pochissime situazioni. Eppure lo Stato si è appena dato un obbligo di realizzare la “mediazione” quale strumento fondamentale per dirimere le liti; fondamento principale dell’opera di mediazione è, per l’appunto, l’ascolto.

In tal senso quale potrà essere la funzione di una di riforma della M.O.? Forse la soddisfazione delle richieste di poco più di 3.000 addetti su circa 60 milioni di abitanti? No di certo.

Se è vero quanto abbiamo appena rilevato dall’osservazione dell’attualità storica dobbiamo semmai dire che riformare la “giustizia avvicinabile” ha il preciso scopo di soddisfare l’interesse di 60 milioni di residenti, inclusi i bambini e gli stranieri.

Dunque la modalità di attuazione della funzione che abbiamo individuato risiede nel

dare una risposta organizzata alla realtà conflittuale che emerge dalla vita vissuta delle persone,

concretizzando due aspetti sostanziali

essere raggiungibile

disponibilità ad ascoltare

la risposta al quesito di come fare per realizzare in concreto il progetto di ascoltare ed essere in grado di dare la prima significativa risposta istituzionale non può che trovare i suoi fondamenti nella formazione, nella competenza e nella professionalità di chi svolge un ruolo giudicante senza alternativa.

E' un progetto che non parte da zero ma semmai da + 10; possiamo permetterci il lusso di disperdere le risorse fin qui acquisite, e chiaramente esposte nei dati in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario? Non possiamo che rispondere di no ed anche questa consapevolezza deve restare un punto fermo non più discutibile.

Certamente nell'attualità non sono tutte rose e fiori, ma tale osservazione non fa che aumentare la nostra attenzione e il nostro impegno. Forse nelle altre professioni non accade mai nulla di negativo? Stanno meglio, avvocati, architetti, medici, giornalisti, per non parlare di politici e prelati?

Strutturare una riforma dal punto di osservazione dello Stato, vuol dire costruire il progetto a partire da chi "riceve" la domanda di giustizia e deve rispondervi. Il solo fatto di essere destinatario di una richiesta obbliga il giudice, o comunque, l'ordinamento, a dare un responso.

Attraziamo adeguatamente colui che deve rispondere alla domanda di giustizia.

Un serio progetto di lavoro si domanda sempre quali risultati si attende.

gli esiti attesi: la risposta corretta, competente e professionale.

Quando intervenire:

PRIMA

il momento del reclutamento

Il contributo professionale non è più rinunciabile. pertanto
L'abilitazione all'esercizio della professione forense è requisito essenziale .

DURANTE

il momento della formazione

La competenza e professionalità, unite all'aggiornamento, fanno parte del concetto di FORMAZIONE PERMANENTE, cioè di un progetto che non ha mai fine.

Ci sono già le strutture decentrate che sovraintendono alla formazione permanente; vanno rafforzate con migliore definizione delle modalità operative e di risorse disponibili. Anche in tal caso il territorio deve essere posto al centro degli obiettivi; si possono moltiplicare le iniziative distribuendole e ripetendole in più luoghi, per poter verosimilmente raggiungere tutti gli interessati.

La figura di un coordinatore del singolo ufficio non può venir meno, in ambito di formazione; anzi deve essere rafforzata in tal senso, con più specifici obblighi di diffondere aggiornamento, confronto, discussione di casi concreti, sollecitazioni a indirizzi uniformi.

Poste le premesse della competenza e preparazione, diventa interesse dello Stato

conservare la risorsa così prodotta e formata

attraverso:

a) la stabilità del mandato

pur con la verifica della permanenza della qualità, corrisponde non ad un interesse dell'individuo ma una necessità del servizio.

b) La garanzia di assistenza alla salute e la tutela previdenziale.

è espressione di civiltà: difficile dissentire. Come può lo Stato tollerare ancora di avvalersi di professionisti a cottimo e in nero?

c) La retribuzione equa e commisurata alla funzione.

oltre a corrispondere a principi costituzionali, soddisfa l'interesse dell'ordinamento a conservare l'utilizzo della risorsa umana, alimentando l'interesse individuale a proseguire nella prestazione (in tal senso non si giustifica un limite territoriale di incompatibilità coincidente con il territorio della Corte di appello; una truppa di avvocati pendolari a 100 Km. di distanza ha poche probabilità di successo nell'immediato e di permanenza nel tempo).

Poste chiaramente tali premesse, relative al rafforzamento della compagine giudicante, si deve affrontare il tema della predisposizione degli strumenti, secondo il criterio logico razionale dell'IF – THEN (se, allora).

Se si riceve dal territorio la richiesta di giustizia rappresentata dai dati già noti, allora si dovranno predisporre

$$\text{mezzi} \quad + \quad \text{persone} \quad = \quad \text{risorse}$$

Se distribuiremo sul territorio strumenti e persone, in relazione alla richiesta, potremo fornire risposte adeguate.

Inutile ipotizzare rivoluzioni tecnologiche senza strumenti tecnici e senza le persone che possano far funzionare le macchine; non esiste un distributore automatico di sentenze, come se la decisione di un caso concreto fosse poco più di una merendina.

Nessun Giudice può lavorare senza un supporto amministrativo.

Non voler vedere tale aspetto pregiudica ogni progetto; ben venga ogni innovazione tecnologica ma che sia concreta e tangibile in ogni ufficio e non a macchia di leopardo, o peggio, con suddivisione per aree privilegiate. Se si concepisce una giustizia di serie B), distinta da quella di serie A), abbiamo già fallito.

Il passaggio attuativo sconta necessariamente l'esigenza di risorse, nel duplice senso degli strumenti accoppiati alle persone. Di tale compito è inevitabilmente competente il Ministero, attraverso:

- la revisione delle sedi giudiziarie,
- l'accorpamento di talune sedi troppo piccole e
- la redistribuzione del personale amministrativo.

Ancora una volta, tuttavia, il principio di sussidiarietà già esposto ci permette di affermare che in tale gravosa operazione si può fare affidamento sul radicamento sul territorio dei

- Consigli Giudiziari e
- sulla disponibilità di Regioni, Province e Comuni.

Qualcosa è già stato fatto in passato tramite singole convenzioni, che possono essere rinnovate e allargate.

Va introdotto il principio della

- verifica periodica dell'adeguatezza delle strutture sul territorio e
- gli strumenti, anche decentrati, che permettano agevolmente gli aggiustamenti suggeriti dall'osservazione.

In conclusione

E' doveroso a questo punto chiederci che cosa ci aspettiamo dalla realizzazione in concreto di un progetto di lavoro così articolato.

Le esperienze già condotte in precedenza dimostrano che quando è possibile coniugare professionalità e competenza (frutto di formazione permanente) con la stabilità si ottengono soltanto certezze.

Produrre certezze non è forse l'essenza stessa del diritto?

Lavoriamo quindi con un progetto che ci fornisca certezze ma attraverso la conferma di certezze che già abbiamo. La figura del Giudice di Pace è una certezza già consolidata nei fatti ma che deve costantemente essere sostenuta: come si è visto la formazione è un progetto che non termina mai.

Questo progetto, tuttavia, in gran parte esiste già ed è approvabile senza costi e subito. Si tratta della proposta di legge presentata nel 2007 a firma anche dell'attuale Ministro della Giustizia on. Alfano.

Ripercorrendola in breve, come si può fare esaminando l'allegato, si giunge alla conclusione che, con piccole integrazioni, detto progetto può essere reso esecutivo in tempi rapidissimi e permette di compiere importantissimi passi avanti nella strutturazione permanente del Giudice di Pace. Anche l'analisi dei conti permette di superare la consueta obiezione “non ci sono i soldi”.

Non si tratta, è vero, della riforma integrale di tutta la magistratura onoraria, ma tale riforma potrà seguire in tempi altrettanto rapidi; non vi sono ragioni per non dare seguito a tale progetto, che non presenta costi ma soltanto risparmi di spesa e realizza rapidamente molti punti fermi affidabili.

Questo è il punto di partenza che propongo alla vostra attenzione, non senza avere sottolineato che un forte appoggio proveniente dalla realtà del territorio, e quindi dal lavoro svolto quotidianamente, in silenzio ma in modo efficace, ha sempre ottenuto il dovuto ascolto. E' giunto il momento di rendere esplicito questo sostegno.

Grazie.

PROPOSTA DI LEGGE
(già presentata il 14 giugno 2007 e da rinnovare con modifiche)

Disposizioni in materia di durata dell'ufficio, trattamento previdenziale e ruolo organico dei giudici di pace.

(Fra parentesi quadre [...] le parti eliminate e in grassetto corsivo le parti di nuova introduzione)

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di durata dell'ufficio del giudice di pace).

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il rapporto di servizio del magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni; esso si protrae per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 2-bis, primo periodo, la parola: «primo» è soppressa.

Art. 2.

(Obbligo di assicurazione).

1. A decorrere dal 1° gennaio [2002] **2011** i giudici di pace in servizio a tale data e iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, di seguito denominata «Cassa», sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. I giudici di pace non iscritti alla Cassa sono iscritti alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «gestione separata INPS».

Art. 3.

(Contributi e versamenti).

1. I contributi alla Cassa e alla gestione separata INPS devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia [e nelle seguenti misure] **e nelle misure già vigenti per gli iscritti alle casse individuate nell'art. 2;**

[a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, per la generalità degli assicurati;]

[b) del 12,5 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro che sono titolari di pensione diretta;]

[c) del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.]

2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia.

3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della medesima Cassa. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti gli interessi al tasso legale.

4. I titolari di trattamento pensionistico già in corso hanno la facoltà di rinunciare, con idonea dichiarazione scritta all'ufficio di appartenenza, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'art.2.

Art. 4.

(Diritto e misura dei trattamenti pensionistici).

1. L'iscrizione alla Cassa o alla gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Art. 5.

(Iscrizione retroattiva).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio per i periodi precedenti al 1° gennaio [2002] **2011.**

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei

modi indicati.

Art. 6.

(Norme generali di ricongiunzione).

L Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 7.

(Iscrizione all'albo degli avvocati).

1. Il servizio reso quale giudice di pace, protratto per un periodo di otto anni, è considerato requisito di abilitazione per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 8.

(Iscrizione all'albo dei cassazionisti).

1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Art. 9.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato).

1. I giudizi riguardanti il rapporto di servizio dei giudici di pace promossi davanti al giudice ordinario e al giudice amministrativo non sono soggetti al contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 10.

(Modifica all'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di riduzione del ruolo organico).

I. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti" sono sostituite dalle seguenti: ***«Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3.500 posti».***

Art. 10 bis

(aggiornamento delle indennità previste dall'art. 11 della legge 21 novembre 1991 n.374)

L'art. 11 della legge 21 novembre 1991 n. 374 è così modificato:

al comma 2 la somma di L. 70.000 è sostituita da € 41,57, la somma di L. 110.000 è sostituita da € 65,33;

al comma 3 la somma di L. 500.000 è sostituita da € 297,07;

ai commi 3bis, 3ter e 3 quater la somma di € 10,33 è sostituita da € 11,88;

L'art. 15 della legge 21 novembre 1991 n. 374 è così sostituito:

al comma 2 bis:

la somma di L. 250.000 è sostituita con la somma di € 148,47

la somma di L. 400.000 è sostituita con la somma di € 237,56

la somma di L. 600.000 è sostituita con la somma di € 356,35

la somma di L. 750.000 è sostituita con la somma di € 445,44.

Art. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessivi [6.441.200] **€ 6.276.354,57 euro per costi previdenziali**, si provvede [quanto a 4.771.200], mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace determinata dalle disposizioni di cui all'articolo 10 [e, quanto a [1.670.000]..... euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2013, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia].

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Calcolo oneri economici attuali e in conseguenza della proposta

indennità cause definite	56,81	141,00	8.010,21	4.700,00	37.647.987,00	risparmio
indennità decreti aggiuntivi	10,33	85,00	878,05	4.700,00	4.126.835,00	
indennità per udienza	36,15	110,00	3.976,50	4.700,00	18.689.550,00	
indennità forfettaria fissa	258,33	12,00	3.099,96	4.700,00	14.569.812,00	
totale risparmio				3.500,00	10.849.860,00	3.719.952,00
totale compensi su 3500 GdP					55.876.520,00	
totale compensi su 4700GdP					75.034.184,00	19.157.664,00
nuove indennità						
indennità cause definite	65,33	141,00	9.211,53	3.500,00	32.240.355,00	
indennità decreti aggiuntivi	11,88	85,00	1.009,80	3.500,00	3.534.300,00	
indennità per udienza	41,57	110,00	4.572,70	3.500,00	16.004.450,00	
indennità forfettaria fissa	297,07	12,00	3.564,84	3.500,00	12.476.940,00	
indennità di coordinamento						
valore medio	296,95	12,00	3.563,40	846,00	3.014.636,40	
totale nuovi compensi						67.270.681,40
oneri previdenziali	9,33					6.276.354,57
totale						73.547.035,97
risparmio						1.487.148,03